

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2022, n. 1655

**Numero Unico di Emergenza 1-1-2 Puglia. Approvazione schema di convenzione per l'attuazione in Regione Puglia del NUE 1-1-2 secondo il modello della Centrale Unica di Risposta.**

Il Presidente della Giunta Regionale, che detiene la delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla PO *"Responsabile coordinamento sedi Numero Unico di Emergenza 1-1-2"*, ing. Zoida Tafilaj, confermata dal dirigente a interim della Sezione Protezione Civile, dott. Nicola Lopane, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, impone agli Stati membri di istituire il Numero di Emergenza Unico Europeo – NUE 1-1-2;
- il decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006 individua il servizio *"Numero Unico europeo di Emergenza"* quale servizio abilitato a ricevere chiamate d'emergenza;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2009 reca *"Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di emergenza europeo 112"*;
- l'articolo 8, comma 1, lettera a), legge 7 agosto 2015, n. 124, relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha previsto l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con Centrali Operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità definite con protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 75 bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, così come sostituito dall'articolo 98-vicies semel del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 disciplina la realizzazione sul territorio nazionale del servizio *"Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2"*;
- con deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2019, n. 408, veniva approvato lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia - Sezione Protezione Civile e Ministero dell'Interno - Prefettura di Bari, per l'attivazione del Numero Unico di Emergenza in Puglia, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), successivamente sottoscritto in data 15 Luglio 2019, contenente gli impegni delle parti per la realizzazione ed il funzionamento delle CUR, nonché per la funzionalità del servizio *"Numero unico di emergenza europeo – NUE 1-1-2"*;
- con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 28 novembre 2016, n. X/5866, veniva approvato lo schema tipo di Protocollo d'Intesa con le Regioni interessate all'attuazione del 112 NUE – Numero Unico di Emergenza europeo, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), con il quale veniva altresì delegato l'AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – Lombardia) alla realizzazione del protocollo d'intesa stesso;
- con nota n. 07/sp del 4 gennaio 2022, il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, ha chiesto al Presidente di Regione Lombardia di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), del relativo know how e software applicativo per la costituzione, l'attivazione e il funzionamento del servizio NUE 1-1-2;
- il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Regione Puglia per *"l'attuazione in Regione Puglia del NUE 112 - Numero Unico di Emergenza Europeo secondo il modello della Centrale Unica di Risposta"* è stato sottoscritto il 13 gennaio 2022 dai Presidenti delle regioni Lombardia e Puglia, dott. Attilio Fontana e dott. Michele Emiliano;

Atteso che:

- in Italia il modello della Centrale Unica di Risposta per le chiamate di emergenza è stato individuato dalla Commissione consultiva di cui all'art. 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, con atto finale del 23 giugno 2014, quale auspicabile modello di riferimento per l'intero territorio nazionale;

- la creazione di punti di risposta integrati per tutte le chiamate di emergenza, cosiddetti PSAP1 (Public Safety Answering Point di primo livello), coincidenti con la Centrale Unica di Risposta, è stata più volte indicata dai servizi della Commissione Europea come un passo positivo per il miglioramento della capacità di risposta degli Stati membri alle emergenze;
- la Regione Puglia, con nota n. 9405 del 9 settembre 2019 ha chiesto ad AREU di avvalersi del software applicativo pubblicato nel Catalogo nazionale programmi riutilizzabili al numero identificativo 266/2015 (come abolito ai sensi del vigente articolo 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD);
- l'AREU, con nota n. 9239/2019 riscontrava positivamente la richiesta di concessione in riuso del Software Applicativo "AREU NUE 112";
- la Regione Puglia e l'AREU, hanno provveduto a sottoscrivere specifica convenzione per regolare la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Programma applicativo "AREU NUE 112", approvato con deliberazione AREU 19 dicembre 2019, n. 442;

Considerato che:

- per consentire la collaborazione di AREU nell'ambito dell'implementazione e avvio in Regione Puglia del Servizio NUE 1-1-2 si rende necessario ora sottoscrivere apposita convenzione per disciplinare tutti gli aspetti connessi alle attività di formazione, supporto organizzativo e operativo necessarie all'avvio delle tre CUR di Modugno (BA), Foggia e Campi Salentina (LE) e messa in esercizio delle stesse, nonché le condizioni economiche connesse al rimborso dei costi sostenuti da AREU per la realizzazione della convenzione in parola;
- è interesse delle parti collaborare nei predetti ambiti di intervento ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";
- con nota AOO\_026\_06513 del 14 giugno 2022 la Sezione Protezione Civile, ha trasmesso ad AREU Lombardia per la formale condivisione lo "schema di Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Lombardia per l'attivazione nella Regione Puglia del servizio NUE 112 secondo il modello della centrale unica di risposta", successivamente condivisa da AREU con nota acquisita al protocollo della Sezione Protezione Civile in data 22 giugno 2022, col n. 6809;
- nell'ambito della convenzione di durata triennale, le attività relative alla formazione del personale del Servizio NUE Puglia saranno avviate entro il 2022 e dovranno essere completate entro il 2023 con la formazione specifica dei tecnici di Centrale Operativa, immediatamente prima dell'avvio effettivo del servizio NUE, fermo restando eventuali necessità integrative di formazione che potranno essere prese in considerazione, se necessarie, nell'ambito della scadenza della convenzione;
- con nota acquisita agli atti della Sezione Protezione Civile AOO\_106\_11377 del 27 ottobre us, la Sezione Personale comunicava che le somme relative al rimborso delle spese del personale AREU saranno considerate nel tetto di spesa del lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e modificata con legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Puglia ed l'AREU Lombardia, redatto e condiviso tra le parti;

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2022, n. 511 "Attuazione del progetto Numero Unico di Emergenza 1-1-2 Puglia. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118/2011";

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”*;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”*;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”*;

#### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

#### **Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 302.

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- x neutro

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

**ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.**

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura per l’anno 2022 sul capitolo di spesa 1101042 del Bilancio autonomo nel limite massimo di euro 200 mila.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i..

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto deliberativo.

#### **DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

- di condividere la necessità di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – Lombardia (AREU), del relativo know how e software applicativo per l’attivazione e l’avvio del servizio NUE 1-1-2;

- di approvare l'allegato "Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Lombardia per l'attivazione nella Regione Puglia del servizio NUE 112 secondo il modello della centrale unica di risposta", tra la Regione Puglia e AREU Lombardia;
- di dare atto che il citato schema di convenzione disciplina tutti gli aspetti connessi alle attività di formazione, supporto organizzativo e operativo all'avvio del Servizio NUE 1-1-2 ed all'attivazione delle CUR di Modugno (BA), Foggia e Campi Salentina (LE);
- di delegare il dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
- di autorizzare il dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile all'assunzione dei provvedimenti di spesa consequenziali a valere sul capitolo ed entro il limite indicati nella sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all'AREU Lombardia;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

La PO "Responsabile Coordinamento sedi Numero Unico d' Emergenza"  
(ing. Zoida Tafilaj)

Il Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile  
(dott. Nicola Lopane)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione  
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile  
(dott. Michele Emiliano)

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge:

#### **DELIBERA**

1. di condividere la necessità di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

- Lombardia (AREU), del relativo know how e software applicativo per l’attivazione e l’avvio del servizio NUE 1-1-2;
2. di approvare l’allegato *“Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Lombardia per l’attivazione nella Regione Puglia del servizio NUE 112 secondo il modello della centrale unica di risposta”*, tra la Regione Puglia e AREU Lombardia;
  3. di dare atto che il citato schema di convenzione disciplina tutti gli aspetti connessi alle attività di formazione, supporto organizzativo e operativo all’avvio del Servizio NUE 1-1-2 ed all’attivazione delle CUR di Modugno (BA), Foggia e Campi Salentina (LE);
  4. di delegare il dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
  5. di autorizzare il dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile all’assunzione dei provvedimenti di spesa consequenziali a valere sul capitolo ed entro il limite indicati nella sezione *“Copertura finanziaria”* del presente provvedimento;;
  6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all’AREU Lombardia;
  7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 13/1994.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente**

RAFFAELE PIEMONTESE



Nicola Lopane  
22.11.2022 17:59:35  
GMT+01:00



Regione Puglia

## ALLEGATO

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA LOMBARDIA PER L'ATTIVAZIONE NELLA REGIONE PUGLIA DEL SERVIZIO N° 112 SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA

TRA

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Lombardia** (di seguito per brevità AREU o Amministrazione concedente), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6 CAP 20124, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

e

**Regione Puglia - Sezione Protezione Civile** (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente p.t. Dott. Nicola Lopane, nato a *omissis* il *omissis*, con sede in Modugno (BA) Via delle Magnolie n. 6/7 CAP 70026 (pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it)

VISTI

- l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";
- l'articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- l'articolo 25, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n. 2009/136/CE, e in particolare l'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990

Imposta di bollo pari a €64,00, assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 442.  
Autorizzazione ..... Agenzia delle Entrate n. ....



Regione Puglia

informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riutilizzo previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato, in adeguamento alla disposizione del Regolamento UE 2016/679, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101;

- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";

- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", e s.m.i.;

- l'articolo 69, comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", a norma del quale "Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali";

- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";

- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v) della Legge Regionale del 11 agosto 2015 n. 23, il quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia "... garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo ... In riferimento all'attività NUE 112, la Giunta regionale assegna annualmente all'Agenzia uno specifico finanziamento anche in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.";

- la lettera a) dell'articolo 8 della Legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l'istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'ex articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche come modificato dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche di cui all'art. 98-vicies semel D.Lgs. 207/2021;



Regione Puglia

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5866 del 28 novembre 2016, con la quale è stato approvato lo schema "standard" di "Protocollo di intesa per l'attivazione del servizio di Centrale Unica di Risposta NUE 112 in Regione...", da perfezionare con le altre Regioni italiane che intendono attuare il servizio NUE 112;
- la nota Prot.AOO\_SPOV\_050 del 04.06.2019 con la quale il Presidente della Regione Puglia richiedeva al Ministero dell'Interno un incontro, tenutosi il 26 successivo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma, durante il quale la Commissione Consultiva ex art.75 bis, c.2 D.Lgs. 259/2003 esprimeva parere favorevole al Progetto NUE Puglia;
- la nota Prot. 8262 del 29.07.2019 con la quale la Regione Puglia inviava al Ministero dell'Interno il Protocollo di intesa sottoscritto dal Ministro Matteo Salvini in data 15.07.2019 tra Ministero dell'Interno e Regione Puglia e controfirmato dal Presidente Michele Emiliano in data 24.07.2019;
- la nota Prot. n. 07/sp del 04/01/2022 con la quale il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha chiesto al Presidente di Regione Lombardia di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), del relativo know how e software applicativo per la costituzione, l'attivazione e il funzionamento del servizio NUE 112;
- il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Regione Puglia per "l'attuazione in Regione Puglia del NUE 112 - Numero Unico di Emergenza Europeo secondo il modello della Centrale Unica di Risposta" sottoscritto dal Presidente Attilio Fontana e dal Presidente Michele Emiliano in data 13.01.2022;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio) che, ai commi 982-984, istituisce un apposito fondo, denominato "Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112", finalizzato al completamento dell'estensione operativa del NUE 112;

#### CONSIDERATO CHE

- la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991 (91/396/CEE) ha previsto l'introduzione del numero 112 come numero unico europeo per le chiamate di emergenza;
- la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento Qualità - Direzione Generale Programmazione Sanitaria - Ufficio V dell'ex Ministero della Salute, prot. n. 0014051-P del 17.04.2009, "Numero Unico Europeo di Emergenza (NUE) 112 - Approvazione Modello Organizzativo" con la quale veniva dichiarato che "Il Sottosegretario ritiene il modello NUE 112 con "Call Center Laico" sia più rispondente all'attuale organizzazione del Sistema di Emergenza sanitaria territoriale 118";





- l'Accordo di Programma Quadro (APQ) interregionale per la realizzazione del Call center c.d. "Laico" per la sperimentazione del numero di emergenza unico europeo "112" sottoscritto in data 19.05.2010 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno e Ministero della Salute con le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia;
- la seguente documentazione sottoscritta tra Ministero dell'Interno e Regione Lombardia:
  - o Protocollo d'intesa per l'attuazione in Regione Lombardia del NUE 112 - Numero Unico di Emergenza Europeo secondo il modello del Call Center Laico, sottoscritto in data 04.07.2011 e s.m.i.;
  - o Convenzione per l'attuazione in Regione Lombardia del Numero di Emergenza Unico europeo "112" secondo il modello del Call center laico, sottoscritto in data 28.12.2012 e s.m.i.;
  - o Atto aggiuntivo alla predetta Convenzione con estensione della validità della stessa;
- i verbali della Commissione Consultiva NUE 112, ex art. 75 bis del D.lgs. n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", costituita presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio di Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia, inerenti alle riunioni del:
  - o 23.06.2014 nel quale nelle conclusioni viene previsto che "Dalle considerazioni sin qui esposte e dalla relazione tecnica emerge che il modello ottimale è quello del Call Center laico, ...";
  - o 29.07.2014 nel quale il Prefetto Matteo Piantedosi, Presidente della predetta Commissione e Vicedirettore Generale preposto all'attività di coordinamento e pianificazione della Polizia di Stato, ha dichiarato "... Al riguardo ha proposto il coordinamento delle azioni delle varie regioni al dott. Zoli.";
- l'Amministrazione concedente è titolare del programma applicativo denominato Call Center NUE 112 (di seguito "Programma");
- la Regione Puglia, a seguito delle verifiche effettuate ha ritenuto conveniente utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle possibili personalizzazioni, e ha pertanto richiesto con nota Prot. 9405 del 09.09.2019 all'Amministrazione concedente di poter utilizzare il Programma in parola;
- la Regione Puglia ritiene necessario procedere all'implementazione del Servizio NUE 112 per migliorare il livello del servizio reso ai cittadini di riferimento;
- l'opportunità di procedere in tempi rapidi e certi all'implementazione del modello della Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 112 è quella di mutare l'esperienza lombarda maturata negli ormai quasi otto anni di esercizio del modello;



### **RILEVATO CHE**

Si ritiene necessario procedere all'implementazione del Servizio NUE 112, per migliorare il livello del servizio reso ai cittadini della Regione Puglia partendo dall'esperienza lombarda maturata negli ormai quasi 10 anni di esercizio del modello.

Tutto ciò visto e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Quanto sopra premesso, visto e considerato costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

AREU e Regione Puglia convengono di collaborare per consentire l'implementazione e l'avvio del Servizio NUE 112 "Puglia" che è stato articolato su tre Centrali Uniche di Risposta (Modugno (BA), Foggia e Campi Salentina (LE)) al fine di rendere possibile l'implementazione del Disaster Recovery e del vicariamento tra le CUR nonché di migliorare il livello del servizio reso ai cittadini di riferimento.

Le parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto formativo, professionale e progettuale atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente atto.

#### **Art. 3 - PROGRAMMA AREU NUE 112**

AREU concede alla Regione Puglia a titolo gratuito e non esclusivo, attraverso l'istituto del diritto di riuso con gestione a carico del concedente, di utilizzare il Programma in formato eseguibile completo della relativa documentazione, come da Allegato A - Manuale Operatore AREU NUE 112.

La Regione Puglia dichiara in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale, organizzativo ed economico di conoscere esaurivamente il Programma e le relative specifiche tecniche e funzionali e che, sulla scorta di dette risultanze, detto Programma è pienamente idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle eventuali personalizzazioni che si potranno rendere necessarie.

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti rimangono in via esclusiva in capo all'Amministrazione concedente.

Il Programma viene concesso secondo la modalità del riuso.

Il Programma verrà installato a cura di soggetti terzi idoneamente individuati dalla Regione Puglia, con oneri a proprio carico.

Nel caso in cui il Programma modificato e/o integrato presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità e innovatività, l'Amministrazione concedente sarà titolare esclusiva di tutti, nessuno escluso, i relativi diritti.

Nel caso in cui la Regione Puglia determinasse di dotarsi del servizio di manutenzione ordinaria, ivi compresa anche quella preventiva e normativa, e assistenza full risk H24 del programma in parola, lo stesso deve essere approvvigionato direttamente dalla Regione Puglia con oneri economici a proprio carico.



#### **Art. 4 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRODROMICHE ALLA STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO**

La Regione Puglia, preso atto che il Servizio NUE 112 è pienamente operativo in Regione Lombardia, ha richiesto ad AREU il necessario supporto all'avvio operativo, tecnologico e formativo delle nuove CUR di Modugno (BA), Foggia e Campi Salentina (LE). A tal fine AREU si impegna, su richiesta della Regione Puglia, a fornire la propria collaborazione per la messa in esercizio della stessa.

#### **Art. 5 - BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

L'Amministrazione concedente garantisce che è titolare dei diritti di uso e riuso del Programma di cui al precedente art. 3 sul territorio della Repubblica Italiana e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

La Regione Puglia prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

#### **Art. 6 – SERVIZI INTEGRATIVI**

La Regione Puglia intende poter usufruire dei servizi integrativi dall'Amministrazione concedente le cui modalità operative di erogazione saranno successivamente concordate tra le parti:

1. supporto specialistico all'avvio operativo e tecnologico delle nuove CUR;
2. supporto tecnico per le attività di formazione del personale, ivi incluso il supporto alla redazione dell'eventuale modulistica e dei documenti di gestione (es. Istruzioni Operative IOP);
3. affiancamento del personale nella fase di avvio operativo della CUR 112, anche attraverso il supporto sugli aspetti tecnici e operativi da parte di un Coordinatore di supporto esperto, per la formazione di una figura professionale di pari livello.

La Regione Puglia si impegna a provvedere autonomamente e direttamente all'approvvigionamento di tutto quanto necessario affinché il progetto operativo relativo al Servizio NUE 112 venga realizzato.

#### **Art. 7 - RESPONSABILITÀ**

La Regione Puglia manleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Regione Puglia o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto oggetto della presente convenzione.

La Regione Puglia assume su di sé ogni responsabilità in merito all'uso del Programma applicativo concesso in riuso.

La Regione Puglia si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria o stragiudiziale da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli eventuali oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Nell'ambito dell'utilizzo del Programma, servizio Call Center NUE 112, la Regione Puglia sin da ora manleva e si impegna a tenere indenne l'Amministrazione concedente da qualsivoglia tipo di responsabilità connessa a fatti od omissioni commesse dagli



Regione Puglia

operatori, comunque denominati a prescindere dalla mansione svolta, della Regione Puglia stessa.

Tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di terzi riconducibili alle attività di specifica competenza della Regione Puglia saranno da questa prese in carico e gestite, ferma restando la disponibilità di AREU a fornire tutta la collaborazione e il supporto professionale per la fase d'istruttoria della pratica.

Le responsabilità correlate a errori dei singoli operatori, riconducibili a comportamenti che si discostino dalle apposite disposizioni e/o dalle regole generali dell'utilizzo del bene e della Copia informatica per consultazione, rimarranno in capo alla Regione Puglia titolare dei rapporti giuridici con i singoli operatori.

#### **Art. 8 - CESSIONE A TERZI**

Alla Regione Puglia è fatto assoluto divieto di stipulare qualsivoglia tipo di negozio giuridico con altri soggetti per la subconcessione di qualsiasi diritto d'uso e riuso connesso al Programma oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 9- RISORSE UMANE**

AREU si impegna a collaborare con la Regione Puglia, con oneri economici rimborsati a cura di quest'ultima, affinché venga prestato tutto il necessario supporto formativo, professionale, progettuale, atto a garantire l'attivazione (formazione e affiancamento "on the job" in fase di avvio) delle CUR del Servizio NUE 112 Puglia.

Il personale di AREU in supporto alla Regione Puglia presta la propria attività, prevalentemente attraverso l'istituto del distacco funzionale (svolgendo attività in orario di servizio e attività di formazione retribuita – in e fuori orario di servizio – secondo quanto previsto del CCNL comparto Sanità), con rimborso di tutti i connessi oneri economici da parte di quest'ultima. L'attività lavorativa del predetto personale di AREU non può, in nessun caso, generare orario aggiuntivo in regime di straordinario.

Nel caso in cui AREU affidasse, per la realizzazione di quanto disciplinato nella presente convenzione, servizi di consulenza a soggetti terzi, i connessi oneri economici saranno rendicontati all'Amministrazione utilizzatrice e da quest'ultima rimborsati previo accordo tra le parti.

#### **Art. 10 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

La Regione Puglia si impegna a rimborsare ad AREU tutte le spese, dirette e indirette, dalla stessa sostenute connesse alla realizzazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Gli oneri relativi alla presente convenzione saranno definiti nel corso di validità della convenzione stessa, a seconda delle esigenze operative, tecnologiche e formative che si presenteranno anche a seguito di immissione in servizio di nuove unità di personale e/o di implementazione di ulteriori attività previste nella presente convenzione.

AREU si impegna ad anticipare le adempimenti previste per il vitto, alloggio e trasporto del personale AREU, coerentemente al proprio regolamento per il trattamento di missione, esponendole successivamente al rimborso da parte della Regione Puglia.

La Regione Puglia provvede a rimborsare ad AREU le spese sostenute, previa presentazione da parte di quest'ultima della relativa documentazione giustificativa (note spese – vitto, alloggi, viaggi, documentazione relativa agli oneri del personale



Regione Puglia

impiegato valorizzato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area Sanità e il Contratto Integrativo, fatture di acquisto, ecc.).

AREU Lombardia si impegna a presentare con cadenza di norma trimestrale alla Regione Puglia la documentazione di cui al capoverso precedente. La Regione Puglia entro 60 giorni dalla data di presentazione della suddetta documentazione contabile provvederà alla liquidazione del rimborso.

Gli oneri aggiuntivi, rispetto a quanto già previsto dal presente articolo, derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nazionali saranno immediatamente riconosciuti e rimborsati all'Amministrazione concedente a decorrere dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni.

#### **Art. 11 - DURATA E RISOLUZIONE**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e per la durata di anni tre, con esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto, la presente convenzione potrà essere rinnovata senza modifiche al testo, per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti con eventuale rimodulazione della stima degli oneri economici a seconda delle esigenze.

In ordine alla concessione del diritto di riuso dell'applicativo AREU NUE 112, le parti concordano che lo stesso viene concesso stante le peculiarità del servizio, senza definizione di un termine.

Entrambe le Parti potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno 3 mesi, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte della Regione Puglia, la stessa si impegna a tenere indenne l'Amministrazione concedente da tutti gli oneri economici già sostenuti e che dovranno essere sostenuti sino all'effettiva interruzione del servizio.

#### **Art. 12 - REVISIONE DEL CONTRATTO**

Trattandosi, la presente convenzione, di accordo di durata, le Parti prevedono una revisione della stessa con cadenza, di norma, biennale.

#### **Art. 13 - RAPPORTI**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con la presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Parti contraenti, o tra quelle da loro appositamente individuate.

#### **Art. 14 - CONTROVERSIE**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 15 - RISERVATEZZA**



Regione Puglia

Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

#### **Art. 16 - IMPOSTE E ONERI**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Regione Puglia per tutte le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **Art. 17 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano/\_\_\_\_\_, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per AREU, Dott. Alberto Zoli

Per Regione Puglia, Dott. Nicola Lopane \_\_\_\_\_

Allegati:

Allegato A: Manuale Operatore AREU NUE 112



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRC	DEL	2022	20	14.11.2022

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 1-1-2 PUGLIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE IN REGIONE PUGLIA DEL NUE 1-1-2 SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

**Responsabile del Procedimento**  
DIRIGENTE

**Dirigente**  
D.SSA REGINA STOLFA

